

COMUNE DI BORGO SAN MARTINO Provincia di ALESSANDRIA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 28 DEL 27.09.2017

OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LEG. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017 N. 100 -RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE - DETERMINAZIONI.

L'anno duemiladiciassette addì VENTISETTE del mese di SETTEMBRE alle ore ...21,15 nella sede del Comune sopradetto. Esaurite le formalità prescritte dalle vigenti norme in materia, sono stati per oggi convocati i componenti di questo Consiglio.

Fatto l'appello risultano:

	Presente	Assente
SERAZZI Giovanni	SI	
CIOCCHETTI Giuseppe	SI	
CRIVELLARO Carola	SI	
COLUCCIO Giovanni	NO	SI
DE FILIPPO Valeria	SI	
GOTTARDI Sabrina	SI	
SBOARINA Michela	SI	
ZANELLATO Fabio	SI	
BARBANO Fernando	SI	
ROTA Pier Felice	SI	
ZILIOLI Monica	SI	

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Giovanni SERAZZI nella sua qualità di SINDACO dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopracitato.

Partecipano alla seduta il Vicesindaco ZAVATTARO Fabio e l'Assessore CALOROSO Margherita;

Assiste il Segretario Comunale **Sutera Dr.ssa Giovanna** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Sindaco;

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100;

Richiamato il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 15.03.2017, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art. 24, c. 2, T.U.S.P, ed i risultati dallo stesso ottenuti così come dettagliati nella relazione sui risultati conseguiti di cui al citato articolo 1 c. 612 della L. 190/2014;

Dato atto che, a norma degli artt. 20 e 26 c. 11 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. sarà obbligo dell'Amministrazione procedere entro il 31 dicembre 2018 alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute in riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017;

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4, c. 3, T.U.S.P.);

Rilevato che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il **30 settembre 2017** il Comune deve provvedere ad effettuare una revisione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1. non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U.S.P;
- 2. non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;

3. previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P;

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Tenuto conto che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti sulla base della scheda di rilevazione fornita dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c. 1, T.U.S.P;

Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A alla presente deliberazione, costituito dall'insieme delle schede di rilevazione predisposte, allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che nel suo complesso costituisce aggiornamento al "piano operativo di razionalizzazione";

Considerato che ciascuna delle schede prevede le azioni da intraprendere per quanto riguarda le eventuali partecipazione da alienare, e che ad esse si rinvia;

Rilevato che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

Preso atto che, per quanto concerne le società a controllo pubblico interessate dall'alienazione ovvero da misure di razionalizzazione, il rapporto del personale già impiegato nell'appalto o nella concessione continuerà, a seguito della prima gara successiva alla cessazione dell'affidamento, con il subentrante ai sensi dell'art. 2112 cod. civ.;

Vista la deliberazione della corte dei conti n.19 del 19 luglio, con particolare riferimento al modello di rilevazione che, opportunamente compilato, diventa l'ALLEGATO A della presente deliberazione;

Tenuto conto del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

Preso atto del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica;

Preso atto del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

DELIBERA

- di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, accertandole come da allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- di procedere all'invio delle risultanze della ricognizione effettuata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, attraverso l'apposito applicativo;
- di incaricare i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato;
- che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i, con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e smi;
- che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti;
- di dichiarare il presente provvedimento, con votazione separata ed unanime, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, D.Lgs. n. 267/2000.



RELAZIONE TECNICA SULLE SOCIETA' PARTECIPATE

(Art. 1 commi 611 e seguenti della L.190/2014)

IL SINDACO

VISTA la legge di Stabilità 2015;

VISTO il D.Leg.vo 175/2016 come modificato dal D.Leg.vo n. 100 del 16/06/2017;

DATO ATTO che entro il 30 settembre 2017 il Consiglio Comunale deve provvedere alla ricognizione delle Società Partecipate dall' Ente alla data del 23 settembre 2016 e successivamente trasmettere la delibera alla Corte dei Conti competente;

DATO ATTO:

- **CHE** il Comune di Borgo San Martino detiene delle quote di partecipazione nelle seguenti società come appresso specificato:
- 1) Azienda Multiservizi Casalese S.p.A. quota sociale di € 428.970,00 pari al 1,4299 % del capitale sociale complessivo.

L'Azienda Multiservizi Casalese S.p.A. è Società per azioni a totale capitale pubblico locale costituita ai sensi dell'articolo 113, comma 5 lettera c) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267. La società ha come oggetto principale la gestione del servizio idrico integrato, costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua, nonché di fognatura e di depurazione delle acque reflue, della relativa riutilizzazione e del controllo degli scarichi in pubblica fognatura. La società ha altresì come oggetto l'esercizio di trasporti pubblici urbani di linea. La società provvede inoltre all'organizzazione, la gestione e l'esecuzione, anche in forma associata, dei servizi di interesse generale destinati a rispondere ad esigenze pubbliche, di utilità sociale e di tutela ambientale:

- a) ricerca, produzione, approvvigionamento, trasporto, trattamento, distribuzione e fornitura del gas e realizzazione dei relativi impianti ed opere;
- b) ricerca, produzione, approvvigionamento, trasporto, distribuzione di energia e/o calore e loro utilizzazione e/o vendita nelle forme consentite dalla Legge;
- c) illuminazione pubblica, illuminazione votiva, impianti semaforici, impianti telefonici e relative reti e cablaggi urbani compresa la realizzazione dei relativi impianti ed opere;
- d) gestione dei servizi di informazione, trasmessivi e di controllo, compresa la realizzazione dei relativi impianti ed opere;
- e) l'esercizio di attività connesse e complementari ai trasporti pubblici quali parcheggi, scuolabus, servizi di rimozione forzata e di blocco dei veicoli, ecc. compresa la realizzazione delle attrezzature di servizio alla viabilità, ivi comprese aree e spazi di parcheggio;

- f) espurgo pozzi neri, pulizia bocchette stradali e disotturazione condotti fognari;
- g) trasporto, trattamento e smaltimento dei rifiuti liquidi e da impianti di depurazione di gestione propria;
- h) laboratorio analisi e servizio cartografico;
- i) gestione beni patrimoniali comunali;
- j) gestione delle attività cimiteriali e funerarie, compresi il trasporto funebre, la cremazione e ogni attività per l'ampliamento, modifica o costruzione di nuove strutture cimiteriali nonché la realizzazione dei relativi impianti;
- k) eseguire la progettazione, l'attuazione e la successiva gestione di opere pubbliche e di opere di urbanizzazione di qualsiasi tipo.
- 2) COSMO S.p.A. quota sociale di € 140.432,00 pari al 1,917 % delcapitale sociale complessivo. La Società COSMO S.p.A. è Società per azioni a prevalente capitale pubblico locale costituita ai sensi dell'articolo 113, comma 5 lettera c) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267. La Società ha come oggetto principale la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilabili prodotti nei territori dei comuni soci, l'organizzazione e la gestione della raccolta differenziata spettante ai comuni soci, la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilabili prodotti nei territori di comuni non soci sempre che la loro posizione geografica lo consenta. La società ha altresì come oggetto tutte le attività funzionalmente connesse con quelle precedenti quali, a semplice titolo indicativo, il trasporto ed il trattamento dei rifiuti, l'utilizzazione di impianti a fini sperimentali, lo stoccaggio dei rifiuti urbani pericolosi, la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti speciali sia non pericolosi che pericolosi, la gestione delle discariche in sedi di costruzione, utilizzo e post-utilizzo e precisamente in fase di avvenuto esaurimento.

La società provvede inoltre all'organizzazione, la gestione e l'esecuzione in proprio o per conto di terzi, anche in forma consorziata, di ogni altro servizio destinato a rispondere ad esigenze pubbliche, di utilità sociale e di tutela ambientale, quale, ad esempio:

- a. ricerca, produzione, approvvigionamento, trasporto, distribuzione di energia e/o calore e loro utilizzazione e/o vendita nelle forme consentite dalla legge;
- b. gestione calore e servizi di assistenza e sicurezza;
- c. servizi manutenzione strade ed edifici pubblici;
- d. servizi del verde pubblico;
- e. servizio cattura cani, gestione canile sanitario e canile rifugio;
- f. prestazione di servizi di manutenzione di automezzi;
- g. raccolta, spazzamento strade e sgombro neve, trasporto smaltimento rifiuti, raccolta differenziata e altri servizi di igiene ambientale;
- h. trasporto (tanto in conto proprio, quanto in conto terzi), trattamento e smaltimento rifiuti e depurazione reflui da impianti di depurazione ed impianti di trattamento rifiuti;
- i. consulenze tecniche, laboratorio analisi e servizi cartografici;
- j. gestione e riscossione tributi comunali ai sensi dell'art. 2, D.M. 11 settembre 2000 numero 289, nonché l'applicazione della tariffa di cui all'art. 49 del D.lgs. 22/1997;
- k. gestione beni patrimoniali e comunali anche a mezzo di Società partecipate ed in particolare di Società di Trasformazione Urbana come definite dall'art. 267, ivi compresa la realizzazione dei relativi impianti ed opere;
- l. servizio affissioni;
- m. gestione delle attività cimiteriali e funerarie, compresi il trasporto funebre, la cremazione e ogni attività per l'ampliamento, modifica o costruzione di nuove strutture cimiteriali nonché la realizzazione dei relativi impianti;
- n. eseguire la progettazione, l'attuazione e la successiva gestione di opere pubbliche e di opere di urbanizzazione di qualsiasi tipo.
 - CHE la società A.M.C. S.p.A. è una società a partecipazione pubblica per la gestione in forma associata del servizio idrico integrato disciplinato dalla L.R. 13/97;

- CHE la Società COSMO S.p.A. è un affidamento a società "in house providing" a totale partecipazione pubblica che gestisce una funzione fondamentale di competenza comunale;
- CHE il Comune di Borgo San Martino non detiene partecipazioni in società considerate " non indispensabili";

TUTTO ciò premesso,

DICHIARA

- di mantenere la partecipazione nelle società A.M.C. S.p.A. e COSMO S.p.A., in merito al criterio dell'indispensabilità per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, quale condizione richiesta dalla norma per il mantenimento delle società e partecipazioni azionarie in quanto si ritiene che i servizi svolti da dette società rivestano carattere di indispensabilità per l'Ente.

Borgo San Martino, lì 27.09.2017

IL SINDACO f.to Giovanni SERAZZI

Sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D. Leg.vo 267 del 18.08.2000, si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnico-amministrativa, contabile, tecnica e tributi.

IL SEGRETARIO COMUNALE F.TO (SUTERA Dr.ssa Giovanna)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO F.TO (GAVIATI Simona)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO F.TO (ARNABOLDI Grazia)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO (LITURI Geom. Giuseppe)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI (CREPALDI Dominga)

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO

F.TO SERAZZI Giovanni

IL SEGRETARIO COMUNALE F.TO SUTERA Dr.ssa Giovanna

Viene pubblicata all'albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi a partire dal 27.10.2017 ai sensi dell'Art. 32 della Legge 69/2009.

Addì, 27.10.2017

IL SEGRETARIO COMUNALE Sutera Dr.ssa Giovanna

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'Art. 134 D.Lgs267/00:

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione Art.134, comma 3°del D.Lgs267/00

X È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs267/00

Addì, 27.09.2017

IL SEGRETARIO COMUNALE F.TO Sutera Dr.ssa Giovanna

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. Addì 27.10.2017.

IL SEGRETARIO COMUNALE Sutera Dr.ssa Giovanna